



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
DIVISIONE I - SEZIONE II

Roma, 8 NOV. 1999

Prot: n: 559/C.4770.10089.D (7)

Oggetto: *Approvazione delle tariffe per la prestazione di servizi di vigilanza privata.*

**AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA
VALLE D'AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA**

LORO-SEDI
TRENTO
BOLZANO

AOSTA
LORO-SEDI

e, per conoscenza:

**AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA
REGIONE SICILIANA
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA
REGIONE SARDA
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A
STATUTO ORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO
NELLA VALLE D'AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

PALERMO

CAGLIARI

TRIESTE

LORO-SEDI

AOSTA
ROMA
ROMA

Di seguito alla circolare prot. n. 559/C.14514. 10089 D (7) del 15 novembre 1997, con la quale furono impartite disposizioni in ordine all'adozione dei provvedimenti prefettizi in materia di tariffe per la prestazione di servizi di vigilanza privata, si ritiene opportuno fornire i seguenti suggerimenti, a seguito di talune incertezze interpretative verificatesi nelle prime fasi attuative.



Ministero dell'Interno

- 2 -

Preliminarmente va confermato che sono venuti meno - a far data dal 1 febbraio 1999 - i provvedimenti annuali di fissazione delle tariffe minime approvati sulla base delle indicazioni fornite con la circolare prof. n. 559/C.20863.10089 D (7), del 25.11.1991, nonché il collegato sindacato di congruità che in precedenza veniva svolto sulle tariffe presentate dagli istituti di vigilanza.

Circa i criteri da seguire nel procedimento di approvazione delle tariffe, che presuppongono una valutazione da parte dell'Autorità che può giungere fino al diniego dell'approvazione stessa, cui è condizionato il rilascio della licenza medesima ed il suo rinnovo, si richiamano le considerazioni svolte nella circolare prof. n. 559/C.314.10089.D (7), del 28 settembre 1998, avente ad oggetto: "situazioni di monopolio nel settore della vigilanza privata", dove si faceva riferimento al cosiddetto "criterio di legalità" della tariffa.

Al fine dell'individuazione di tale ultimo criterio, ciascuna Prefettura dovrà avviare una apposita ed approfondita attività istruttoria.

A tale scopo, oltre ad interessare le locali Questure, le SS. LL. potranno avvalersi anche del contributo di enti ed amministrazioni pubbliche. In particolare, si ritiene che possa essere acquisito il parere degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro, degli Uffici provinciali dell'INPS e dell'INAIL, degli Uffici Tecnici Erariali, delle locali Camere di Commercio Industria ed Artigianato; qualora ritenuto opportuno, potrà inoltre essere sentito in proposito anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Al fine, inoltre, di acquisire ulteriori elementi informativi utili allo svolgimento dell'istruttoria, le SS.LL. promuoveranno idonee sedi consultive a livello provinciale, analogamente a quanto è stato già avviato in sede centrale. Si informa infatti che presso questo Ministero è stato costituito un gruppo di consultazione tecnica, con funzioni di supporto informativo degli Uffici dell'Amministrazione. I gruppi di consultazione tecnica provinciali potranno avere la stessa composizione di quello costituito a livello centrale e, pertanto, dovranno essere chiamati a parteciparvi i rappresentanti delle Associazioni tra istituti di vigilanza privata, delle Cooperative e delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei Contratti Collettivi di lavoro, oltre ovviamente al Questore della Provincia.

Alla luce delle risultanze dell'attività istruttoria svolta, sarà possibile determinare la tariffa "di legalità" per ciascuna tipologia di servizio, unica per tutti gli



Ministero dell'Interno

- 3 -

istituti operanti nella provincia. Dopodiché le SS.LL. procederanno ad individuare un'oscillazione percentuale della citata tariffa all'interno della quale sarà comunque consentito ad ogni istituto di scegliere la propria tariffa per ciascun servizio, in aderenza alle contingenti valutazioni legate alla libera attività imprenditoriale.

Al riguardo si ritiene proponibile una fascia di oscillazione della tariffa di legalità in una percentuale massima del 10% per i così detti servizi dedicati (es. piantonamento), ove gli oneri del servizio sono quasi totalmente imputabili al costo del lavoro, ed in una percentuale massima del 30% per tutti gli altri servizi; ad esempio, ove in una provincia sia stata fissata per un servizio di vigilanza una tariffa pari a 100 e sia stata consentita la variazione del 30%, la relativa fascia di oscillazione sarà compresa tra 70 e 130.

Ne consegue che le SS.LL. dovranno verificare che le tariffe proposte da ciascun istituto di vigilanza rientrino nell'ambito della citata fascia di oscillazione come sopra determinata e, in caso affermativo, senz'altro approvarle.

In caso contrario, dopo aver invitato i titolari degli istituti a fornire analitiche valutazioni atte a giustificare la presentazione di tariffe non rientranti nella fascia di oscillazione, le SS.LL. dovranno svolgere un'adeguata attività di accertamento, finalizzata a verificare se l'impresa interessata possa operare lecitamente. Ove tale ultima condizione non possa essere dimostrata in maniera inequivocabile le tariffe medesime non potranno essere approvate. Pertanto, costituendo l'atto di approvazione delle tariffe parte integrante del provvedimento autorizzatorio, la sua mancanza determinerà il diniego della licenza ovvero il suo mancato rinnovo.

A tale riguardo, per uniformità di comportamento, conviene soffermarsi brevemente sui controlli che dovranno essere disposti dalle SS.LL., nel caso in cui un istituto di vigilanza privata operante nell'ambito provinciale di competenza presentasse per l'approvazione tariffe non rientranti nella cosiddetta fascia di oscillazione.

L'attività di indagine da svolgersi in questa sede dovrà essere rivolta alla verifica di tutti quegli adempimenti che un'impresa deve assolvere per espressa disposizione di legge, quali, in particolare, gli obblighi salariali derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, i connessi adempimenti contributivi, previdenziali ed assistenziali, gli adempimenti fiscali e tributari connessi all'esercizio dell'attività di impresa, gli oneri derivanti dall'osservanza delle prescrizioni fissate dalle Autorità di P.S. (formazione ed aggiornamento del personale, dotazioni di sicurezza ecc.).



Ministero dell'Interno

-4-

Per lo svolgimento dei suddetti controlli le SS.LL. potranno avvalersi delle specifiche professionalità operanti presso gli Uffici provinciali delle varie Amministrazioni di volta in volta competenti (Ispettorati del Lavoro - INAIL, Ufficio IVA e delle Imposte Dirette, Guardia di Finanza, ecc.).

Nel confidare nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. si segnala la necessità che la tariffa individuata per ogni singola tipologia di servizio di vigilanza nonché la relativa fascia di oscillazione siano portate a conoscenza degli operatori del settore nonché degli utenti interessati che ne facciano richiesta anche nel rispetto dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

Infine, ogni elemento di particolare interesse che dovesse emergere nell'ambito delle sedi consultive provinciali, potrà essere comunicato da parte delle SS.LL. al competente ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL MINISTRO

Tenopolino

15
MS